

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1996

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

ONOREVOLI SENATORI. - Gli ordinamenti professionali dei geometri e dei periti industriali risalgono ai regi decreti 11 febbraio 1929, rispettivamente n. 274 e n. 275.

Tali norme assumono a criterio di riferimento un dato assolutamente generico e metagiuridico qual'è la «modestia» dell'opera, determinando una molteplicità e diversità di soluzioni, adottate di volta in volta dagli interpreti.

Le disposizioni del 1929, infatti, nella parte essenziale, sono rimaste, a tutt'oggi immutate; d'altro canto, alla luce dell'incontestabile progresso scientifico e tecnologico intervenuto in questi ultimi 60 anni, ciò che allora poteva apparire rilevante e perfino grandioso, si presenta oggi come modesto.

Inoltre, i programmi di studio hanno subito nel tempo modificazioni quantitative e qualitative, comportando un sicuro arricchimento della preparazione scolastica (specie, per i geometri, proprio in materia di calcolo di strutture in cemento armato ed in materia urbanistica) supportata, dal punto di vista professionale, dall'introduzione del praticantato e dell'esame di abilitazione che meritano un adeguato riconoscimento normativo.

Allo stato attuale, la migliore giurisprudenza è giunta a riconoscere che il concetto di «modeste costruzioni» che i geometri ed i periti industriali con specializzazione in edilizia possono progettare e dirigere deve

essere definito, in modo esclusivo o quanto meno preminente, sulla base di una valutazione tecnico-qualitativa dell'opera, esaminata sia nelle sue caratteristiche strutturali che nelle modalità costruttive.

È evidente, quindi, l'incertezza che in assenza di un sicuro criterio di riferimento può crearsi soprattutto in sede penale, a fronte della contestazione del reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del codice penale), al punto da indurre l'interprete più scrupoloso a rimettere la questione alla Corte costituzionale.

D'altro canto, la Commissione lavori pubblici del Senato ha già discusso nell'XI e nella XII legislatura il disegno di legge sulle competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia.

Il testo che viene proposto si riallaccia a quello licenziato dalla medesima Commissione nella scorsa legislatura ed in particolare contiene la previsione del conseguimento del diploma universitario da parte dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia che volessero in futuro esercitare le attività di cui al disegno di legge in argomento, in conformità alle intese raggiunte, anche con il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori stessi.

Si auspica, pertanto, un sollecito e favorevole esame da parte del Senato e dell'intero Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere metalliche, in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio nonché il posizionamento interno ed esterno degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica: non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica: non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato.

2. Gli edifici progettati in base a metodi o sistemi semplificati previsti dai decreti ministeriali attuativi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, sono di competenza anche dei geometri e dei periti industriali, con specializzazione in edilizia, anche quando eccedono i limiti di cui al comma 1.

3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza di geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia, anche oltre i limiti di cui al comma 1, se i calcoli statici sono eseguiti da tecnico abilitato.

4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

5. Ai geometri e periti industriali con specializzazione in edilizia sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitaria e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, purchè non comportino interventi sulle travi o pilastri di strutture intelaiate in cemento armato.

6. Sono esclusi dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 i sottotetti se adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili.

Art. 3.

(Urbanistica)

1. Rientra nella competenza anche dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati, entro il limite di superficie di un ettaro di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro.

Art. 4.

(Prestazioni varie)

1. Rientrano nella competenza professionale dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia la direzione dei

cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali.

Art. 5.

(Norme richiamate ed effetti abrogativi)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nelle tariffe approvate, rispettivamente, dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, e dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, e in ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 6.

(Norme sulla iscrizione all'albo professionale e istituzione corsi di diploma universitari)

1. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della legge 12 gennaio 1991, n. 13, provvede alla istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di durata triennale, ed al riconoscimento a tal fine dei corsi universitari triennali con orientamento di geometra già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel rispetto dei criteri già stabiliti dall'articolo 9, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e comunque delle direttive 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e delle altre norme comunitarie vigenti in materia, l'ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario di

geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, assicurerà una preparazione in tutti i settori di competenza professionale già disciplinati dalla presente legge e dalle altre norme richiamate dall'articolo 5.

2. All'atto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, la legge 7 marzo 1985, n. 75, e la legge 2 febbraio 1990, n. 17, si intendono modificate al fine di:

a) attribuire il titolo di geometra agli iscritti all'albo professionale dei geometri;

b) consentire rispettivamente l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della libera professione di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a chi abbia, in particolare, i seguenti requisiti:

1) possesso della maturità tecnica di geometra o di perito industriale con specializzazione in edilizia, conseguita presso un istituto tecnico ai sensi della disciplina vigente;

2) possesso del diploma universitario di geometra o del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia;

3) effettuazione della pratica professionale per un anno da svolgersi, anche durante il corso di diploma universitario, per i geometri presso lo studio di un geometra, architetto o ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, per i periti industriali con specializzazione in edilizia presso lo studio di un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in settore affine, iscritti al rispettivo albo professionale da almeno un quinquennio; ovvero, per entrambe le categorie professionali, svolgimento per almeno tre anni di attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale. Le modalità di svolgimento del praticantato, nonché l'iscrizione e la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi professionali saranno disciplinati dalle direttive che i rispettivi Consigli nazio-

nali dovranno emanare entro l'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1;

4) possesso dell'abilitazione professionale conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;

c) garantire l'iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione rispettivamente di geometra e di perito industriale con specializzazione in edilizia, a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale di cui al n. 4 della lettera b) prima della istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di cui al comma 1;

d) garantire il diritto di iscriversi rispettivamente nell'albo dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, una volta completata la pratica biennale ovvero l'attività tecnica subordinata quinquennale o triennale previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 75, o dalla legge 2 febbraio 1990, n. 17, e quindi superato l'esame di abilitazione, a coloro che abbiano iniziato il suddetto periodo di pratica o di attività tecnica subordinata prima dell'istituzione del diploma universitario di geometra e del diploma universitario di perito industriale con specializzazione in edilizia, di cui al comma 1.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia, sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

